

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI

DOPO IL D.M. 31.12.2025 N. 206 (aggiornamento 1.1.2026)

a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

componente della Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

curatore del blog "Il processo penale telematico", www.mattiaserpotta.it

ATTI E UFFICI DI DESTINAZIONE	MODALITA' DI DEPOSITO	NOTE
<p>1. Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none">– Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (compresa la Procura europea);– G.I.P./G.U.P.;– Tribunale ordinario, anche in funzione di Giudice d'Appello nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;– Procura generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione.	<p>Portale <u>obbligatorio</u></p>	<p>In questi Uffici, non è più ammesso il deposito con modalità alternativa al portale (cartacea e PEC), salve le eccezioni generali previste dal codice, ex art. 111 bis c.p.p. e 175 bis c.p.p., nonché quelle speciali indicate dal D.M. 217 del 2023 e successive modifiche.</p>
<p>ECCEZIONE</p> <p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati al:</p> <p>– Tribunale ordinario e relativi a impugnazioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none">– misure cautelari personali, disciplinate dal Capo VI del Titolo I (artt. 309 – 313 c.p.p.);– misure cautelari reali, regolate dal Capo III del Titolo II (artt. 324 – 325 c.p.p.);– sequestro probatorio, disciplinate dal Libro III.	<p>a partire dall'1.1.2026, ma <u>fino al 31.3.2026</u></p> <p>deposito <u>alternativo</u> portale, modalità cartacea e PEC</p>	<p>A differenza del regime vigente fino al 31.12.2025, <u>non sono più ricompresi nella deroga gli atti diversi dalle impugnazioni</u>, quindi anche le istanze ex art. 299 c.p.p.</p> <p>Attenzione al <u>ricorso per saltum</u> contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p., comma 2) o contro il decreto di sequestro (art. 325 c.p.p.) che, a norma dell'art. 311 c.p.p., devono essere depositate presso la <u>cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento</u>. In questo caso, il deposito destinato a Uffici diversi dal Tribunale ordinario dovrebbe quindi seguire le <u>regole generali di esclusività del portale</u> e non rientrare nella deroga introdotta dal Decreto n. 206 del 2025.</p>

ATTI E UFFICI DI DESTINAZIONE	MODALITA' DI DEPOSITO	NOTE
<p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ufficio del Giudice di Pace; – Corte d'Appello; – Procura generale presso la Corte d'Appello; – Procura presso il Tribunale per i Minorenni; – Tribunale per i Minorenni; – Tribunale di sorveglianza – Magistrato di sorveglianza; – Corte di Cassazione; – Procura Generale presso la Corte di Cassazione. 	<p>Fino al 31.12.2026</p> <p>a) deposito alternativo cartaceo o PEC;</p> <p>b) deposito al portale solo se e quando interverrà il provvedimento del D.G.S.I.A. che ne attesti la funzionalità, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 204 del 2024.</p>	<p>Secondo alcuni commentatori, il comma 6 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 legittimerebbe il deposito al portale, <u>anche in assenza del provvedimento del D.G.S.I.A. di cui al comma 7</u>, degli atti destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ufficio del Giudice di Pace; – Corte d'Appello; – Procura generale presso la Corte d'Appello. <p>Nell'incertezza, specie in caso di impugnazioni dei provvedimenti del Giudice di Pace e della Corte d'Appello, si suggerisce il deposito in forma cartacea o a mezzo PEC.</p>
<p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – procedimenti in materia di misure di prevenzione; – fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti con le autorità straniere) del codice di procedura penale. 	<p>Fino al 31.12.2026</p> <p>deposito alternativo modalità cartacea e PEC.</p> <p>Escluso il portale.</p>	
<p>RIEPILOGO IMPUGNAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutte le impugnazioni (appello, ricorso per Cassazione, opposizione a D.P., reclamo) avverso i provvedimenti emessi da Tribunale, G.I.P., G.U.P.; – impugnazioni misure cautelari personali e reali e in materia di sequestro probatorio; – impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace e dalla Corte d'Appello – impugnazioni avverso i provvedimenti emessi da <ul style="list-style-type: none"> a) Tribunale per i Minorenni b) Tribunale di sorveglianza c) Magistrato di sorveglianza 	<p>deposito obbligatorio al portale (escluso cartaceo e PEC)</p> <p>fino al 31.3.2026</p> <p>portale, cartaceo e PEC</p> <p>fino al 31.12.2026</p> <p>deposito cartaceo e PEC</p> <p>fino al 31.12.2026</p> <p>deposito cartaceo e PEC</p>	<p>attenzione al ricorso per saltum</p> <p>allo stato, portale consentito anche per i provvedimenti emessi dal G.D.P. e dalla Corte d'Appello, solo aderendo a una interpretazione restrittiva del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024</p>